

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1099

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

e dal **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 1706)

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 luglio 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 luglio 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti  
in materia di trattamento economico di ufficiali delle  
Forze armate e di polizia

**INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 10

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1996, N. 341.

*All'articolo 1, sono premessi i seguenti:*

«Art. 01. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 02. - 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

- a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;
- b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;
- c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;
- d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

- a) settantacinque unità per l'anno 1995;
- b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;
- c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni".

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis. 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.777 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15.409 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

*Ministero delle finanze:*

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;  
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;  
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

*Ministero di grazia e giustizia:*

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;  
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;  
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;

Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;  
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;  
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

*Ministero dell'interno:*

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;  
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;  
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;  
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;  
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;  
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

*Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:*

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;  
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;  
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

*Ministero della difesa:*

Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni;  
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;  
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;  
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 1.811 milioni per il 1996 e a lire 8.511,9 milioni a decorrere dal 1997, a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.607,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni per l'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al decreto-legge sono allegate le seguenti tabelle:

«TABELLA 1  
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

## RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10	11 (a)	-	-	-	-	-
Generale di brigata	27	31	scelta	3	-	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 (b)
Colonnello	120	148	scelta	4	-	-	7
Tenente colonnello	436	-	scelta	8	-	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 (c)
Maggiore	245	-	anzianità	-	5 (d)	-	-
Capitano	491	-	scelta anzianità	8 -	- -	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente (e)	38 (f)
Tenente	302	-	anzianità	-	4 (g)	-	-
Sottotenente		-	anzianità	-	-	Superiore il corso di applicazione (h)	

(a) A decorrere dal 1993.

(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.

(c) Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.

(d) A decorrere dal 1998.

(e) A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).

(f) A decorrere dal 2006.

(g) A decorrere dal 1996.

(h) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137».



«TABELLA 3  
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

## RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	-	-	-	-	-
Ten. col.	313	-	scelta	8	-	-	5 o 6 (b)
Maggiore	235	-	anzianità	-	6	-	-
Capitano	432	-	scelta anzianità	10 -	- -	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente	29
Tenente	320	-	anzianità	-	6	-	-
Sottotenente		-	anzianità	-	2		-

(a) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari».

*Decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1996.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia**

**Articolo 01.**

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

**Articolo 02.**

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

#### Articolo 2.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legisla-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Articolo 1.

*Identico.*

Articolo 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tivi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

### Articolo 3.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di Polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

#### Articolo 4.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello .....	lire 242.000;
Primo dirigente e colonnello (+ 2) .....	lire 256.000;
Dirigente superiore e generale di brigata .....	lire 314.000;
Dirigente generale e generale di divisione .....	lire 356.000;
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata .....	lire 419.000.

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera b). Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

#### Articolo 5.

1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.762 milioni per l'anno 1996 ed in lire 9.828 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

#### Articolo 4-bis.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995.

#### Articolo 5.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 10.528 milioni per l'anno 1995, in lire 47.777 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15.409

(Segue: Testo del decreto-legge)

1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

*Ministero delle finanze*

- Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
- Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
- Cap. 3015 per lire 124,1 milioni;

*Ministero di grazia e giustizia*

- Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
- Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
- Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
- Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
- Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
- Cap. 2000 per lire 2,330 milioni;

*Ministero dell'interno*

- Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
- Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
- Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
- Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
- Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
- Cap. 2503 per lire 278,0 milioni;

*Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*

- Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
- Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;
- Cap. 4002 per lire 14,952 milioni;

*Ministero della difesa*

- Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni;
- Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
- Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
- Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 1.795,8 milioni per il 1996 lire 2.931,3 milioni a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.607,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

*Ministero delle finanze:*

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;  
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;  
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

*Ministero di grazia e giustizia:*

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;  
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;  
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;  
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;  
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;  
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

*Ministero dell'interno:*

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;  
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;  
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;  
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;  
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;  
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

*Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:*

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;  
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;  
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

*Ministero della difesa:*

Cap. 1375 per lire 7.739,363 milioni;  
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;  
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;  
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire **1.811** milioni per il 1996 e a lire **8.511,9** milioni a decorrere dal 1997, a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 20.617,7 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 14.607,7 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996.

SCALFARO

PRODI - ANDREATTA - NAPOLITANO -  
VISCO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni per l'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. *Identico.*

#### Articolo 5-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**TABELLA 1**  
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

**RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI**

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10	11 (a)	-	-	-	-	-
Generale di brigata	27	31	scelta	3	-	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 (b)
Colonnello	120	148	scelta	4	-	-	7
Tenente colonnello	436	-	scelta	8	-	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 (c)
Maggiore	245	-	anzianità	-	5 (d)	-	-
Capitano	491	-	scelta anzianità	8 -	- -	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente (e)	38 (f)
Tenente	302	-	anzianità	-	4 (g)	-	-
Sottotenente		-	anzianità	-	-	Superare il corso di applicazione (h)	

(a) A decorrere dal 1993.

(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.

(c) Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.

(d) A decorrere dal 1998.

(e) A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).

(f) A decorrere dal 2006.

(g) A decorrere dal 1996.

(h) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**TABELLA 3**  
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

**RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI**

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	-	-	-	-	-
Ten. col.	313	-	scelta	8	-	-	5 o 6 (b)
Maggiore	235	-	anzianità	-	6	-	-
Capitano	432	-	scelta anzianità	10 -	- -	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente	29
Tenente	320	-	anzianità	-	6	-	-
Sottotenente		-	anzianità	-	2		-

(a) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.

